Recuperi d'imposta/2. Senza stabile organizzazione

Lo Stato trasmette l'istanza online

Luigi Ferrajoli

Dal 1° gennaio 2010 dovremo applicare nuove regole anche ai rimborsi Iva spettanti ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro del rimborso, ma residenti in un altro Stato membro, come previsto dalla direttiva 2008/9/Ce. Tra le condizioni previste, la direttiva si applica ai soggetti passivi che, nel periodo di riferimento, non avevano nello Stato membro che dovrà eseguire il rimborso né la sede della propria attività economica né una stabile organizzazione dalla quale siano state effettuate operazioni commerciali, né il domicilio o la residenza. In particolare, il nuovo sistema prevede per i soggetti passivi residenti in uno Stato membro la possibilità di richiedere il rimborso dell'Iva assolta per gli acquisti di beni o prestazioni di servizi effettuati in un altro stato Ue mediante l'invio di un'apposita istanza di rimborso, da presentare esclusivamente attraverso un portale elettronico predisposto dal proprio Stato di appartenenza (residenza), e inoltrata allo Stato membro competente per il rimborso.

DAL 1° GENNAIO 2010
Il paese di residenza provvederà a inoltrare l'atto a quello obbligato e a informare il richiedente dell'avvenuta spedizione

La richiesta deve contenere una serie di informazioni dettagliate, tra cui l'identificazione del soggetto richiedente, la descrizione dell'attività economica per la quale i beni o i servizi sono acquisiti, il codice identificativo dei beni e servizi acquisiti, il periodo di riferimento coperto dalla richiesta, nonché altri dati relativi al cedente o prestatore dello Stato membro di rimborso, come meglio specificato dalla stessa direttiva. Conseguentemente, il paese Ue cui viene presentata la richiesta, provvederà a inoltrare la domanda allo Stato obbligato al rimborso e a informare il richiedente dell'avvenuto inoltro della sua domanda.

Lo Stato del rimborso può esigere che il richiedente fornisca ulteriori informazioni relativamente ai dati indicati nella istanza di rimborso, nonché che lo stesso presenti una copia della fattura o del documento di importazione unitamente all'istanza di rimborso, qualora l'importo indicato in fattura sia superiore a limiti prefissati.

Verrà meno, pertanto, l'obbligo oggi previsto dalla disciplina domestica di allegare unitamente all'istanza, gli originali delle fatture d'acquisto e delle bollette doganali di importazione relative all'anno solare o al minor periodo di riferimento.

Altra novità rilevante riguarderà il termine di presentazione delle richieste di rimborso. È infatti previsto, che le istanze andranno presentate allo stato membro di residenza entro il 30 settembre dell'anno successivo al periodo di riferimento; l'attuale normativa fissa invece al 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento il termine di scadenza.

Sarà inoltre diversamente regolato il termine di risposta delle amministrazioni interessate rispetto alle istanze dei contribuenti. La direttiva 9/08 stabilisce, infatti, che lo Stato del rimborso, per decidere se accordare o meno il rimborso totale o parziale, deve pronunciarsi in un termine non inferiore a sei mesi decorrenti dalla ricezione della domanda, salvo che non siano necessarie ulteriori informazioni aggiuntive. Verrà in questo modo ampliato di fatto il termine di sei mesi, seppur non perentorio, entro il quale oggi lo Stato di rimborso deve pronunciarsi sulla relativa istanza (poiché la novella impone di attendere almeno sei mesi dopo la presentazione dell'istanza).

È fatta comunque salva per il richiedente la possibilità di ricorrere contro la decisione di diniego del rimborso innanzi alle competenti autorità giudiziarie e amministrative dello Stato di rimborso.

Le nuove disposizioni della direttiva avranno effetto per le richieste di rimborso presentate dopo il 31 dicembre 2009.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le condizioni

Come chiede il rimborso chi non ha la branch

Richiedente
Può far domanda un soggetto passivo d'imposta che non sia stabilito nello Stato membro che dovrà eseguire il rimborso, ma residente in altro Stato membro.

Operazioni rimborsabili
Il soggetto passivo richiedente deve aver effettuato operazioni che danno diritto alla detrazione nello Stato membro in cui è stabilito. Se ha effettuato anche operazioni che non danno diritto alla detrazione, il rimborso è ammesso solo per il pro-rata dell'Iva rimborsabile.

Periodo di riferimento
Il periodo coperto dalla domanda di rimborso dovrà essere di tre mesi o un anno. Se la richiesta è trimestrale, l'importo minimo è 400 euro; se è annuale, il minimo è fissato a 50 euro.

Rimborso indebito
Nel caso di rimborso ottenuto con mezzi fraudolenti o in modo non corretto, le autorità competenti dello Stato membro del rimborso, anche attraverso lo scambio di informazioni con le autorità competenti dello Stato membro del richiedente, provvedono a recuperare gli importi indebitamente pagati, compresi sanzioni e interessi.